



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00878/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 104/2017, presentato, in data 9 ottobre 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi e dei Procuratori Nazionali, avv. Thomas Martone e prof. avv. Maria Elena Castaldo, contro Michele Barbone (Presidente FIDS), Davide Cacciari, Giovanni Costantino, Michele Lauletta, Gianluca Matarese, Roberto Musiani, Edilio Pagano, Piercarlo Pilani, Alberto Pregnotato, Sergio Rotaris, Fernando Tiberio, Christian Zamblera, nonché nei confronti della Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello F.I.D.S., pubblicata in data 18 settembre 2017 (C.U. n. 8/2017), con la quale, nel respingere il reclamo presentato dalla Procura Federale e dai Procuratori Nazionali dello Sport, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale, che ha dichiarato l'azione disciplinare promossa nei confronti dei suddetti tesserati, con atto di deferimento del 21 aprile 2017, inammissibile per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport, nonché improcedibile per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale di primo grado, affinché si proceda all'esame del merito.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 novembre 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 7 novembre 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face